



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 184

del Consiglio comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE. ABROGAZIONE DEI COMMI N. 2, N. 3 E N. 4, DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Il giorno 17.12.2021 ad ore 18.03 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Assenti: consigliere **Bridi Vittorio**

e consiglieri **Frachetti Piergiorgio**

Giuliani Bruna

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Maestranzi Dario

Merler Andrea

Saltori Alessandro

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zappini Federico

Uez Tiziano

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 32, assenti n. 8, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/101 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che:

- nell'ultimo decennio si è diffuso a Trento un fenomeno spontaneo, in base al quale le persone, appartenenti a vari target e fasce di età, si ritrovano in aree densamente servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da numerose attività artigianali alimentari e commerciali, al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate;
- tale fenomeno, oltre ad aver decretato un effettivo rilancio delle attività economiche, ha fatto registrare, tuttavia, elementi di forte criticità nelle relazioni tra gli artefici ed i fruitori di tali iniziative (operatori e clientela) e la cittadinanza residente, quali fenomenologie di degrado urbano soprattutto nel corso delle fasce orarie notturne, ma anche con riferimento alle costanti problematiche rilevate in tema di emissioni sonore e di igiene pubblica;
- l'azione di valorizzazione dell'attrattività cittadina deve porre adeguata attenzione alle condizioni di sostenibilità e di gestione degli impatti, garantendo il rispetto delle norme vigenti, condizioni di vivibilità per i residenti e l'opportuna tutela delle aree di interesse storico - artistico, consentendo, in tal guisa, di massimizzare il bene comune;

considerato che:

- nel disegno complessivo atto a prefigurare una serie di azioni volte alla tutela, promozione e valorizzazione della città diventa, pertanto, indispensabile individuare regole certe a tutela dei reciproci interessi, in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle funzioni economiche, nel rispetto delle altrettanto legittime condizioni di vivibilità per i residenti e di tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- in tale quadro, diventa fondamentale la responsabilizzazione degli operatori economici, i quali devono essere sempre più coinvolti nello sforzo di far convergere i risultati acquisiti con le particolari esigenze dei residenti e, più in generale, con le funzioni essenziali della città;

rilevato che le criticità registrate nel territorio comunale riguardano in particolare:

- emissioni sonore derivanti dall'esercizio delle attività in questione;
- stazionamento ed impatto acustico degli avventori fuori dai locali anche oltre l'orario di chiusura degli stessi;
- problematiche igienico-sanitarie, derivanti dalla presenza di rifiuti di vario genere;
- eccessiva concentrazione, in determinati ambiti, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività artigianali alimentari;

dato atto che:

- nel corso degli anni, l'Amministrazione comunale è intervenuta ripetutamente per minimizzare gli impatti causati da fenomeni eccessivi rispetto alle funzioni residenziali ed alla tutela delle aree monumentali, con misure sia di carattere generale che specifiche;
- tuttavia, i vari interventi, operati anche con lo strumento delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, finalizzati alla risoluzione di questioni specifiche, hanno marginalmente tamponato i problemi per il breve periodo della loro vigenza, senza risolverli;
- il Regolamento è lo strumento principe per tutelare la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che concerne il regolare svolgimento della vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani e la convivenza civile, garantendo nello specifico sicurezza, libertà e dignità;
- la permanenza di criticità in determinate zone notorie della città esclude che si possano adottare singole ordinanze contingibili e urgenti, poiché si sono rivelate nel lungo termine inidonee a raggiungere l'obiettivo;

richiamati a tal fine:

- l'articolo 41 della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata, pur libera, "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";
- l'articolo 9 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, per cui "Nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto", tra l'altro, "delle

esigenze connesse con [...] la garanzia di un'adeguata protezione sociale [...] e tutela della salute umana”;

- le norme in materia di liberalizzazione degli orari introdotte nel D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e recepite dalla Provincia autonoma di Trento all'articolo 11 della L.p. 15 maggio 2013 n. 9, in base alle quali non è più possibile fissare dei limiti all'orario degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, salvo il potere straordinario e limitato nel tempo di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza;
- il combinato disposto dei commi 5 e 7-ter dell'articolo 50 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e del corrispondente articolo 62, commi 2 e 3 del C.E.L. approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., in base al quale i Comuni possono adottare regolamenti, volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'articolo 50, comma 7, prima parte del T.U.E.L. e il corrispondente articolo 60, comma 5 del C.E.L., per cui il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- l'articolo 54, commi 4, 4 bis e 6 del T.U.E.L. ed il corrispondente articolo 62, comma 1 del C.E.L., sulle possibilità per il Sindaco di intervenire con provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità e la sicurezza urbana dei cittadini, potendo anche modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

ritenuto conseguentemente di dover procedere all'adozione di un atto regolamentare diretto a consentire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche, come unico strumento amministrativo proporzionale, adeguato e necessario, secondo la formulazione di cui all'Allegato A), parte integrante ed essenziale al presente atto deliberativo;

considerato pertanto necessario, stante quanto premesso, intervenire sulla materia con un approccio regolamentare diretto a disciplinare in forma generale ed organica gli impatti derivanti dalle attività di esercizio pubblico e di svago nelle aree urbane, tenendo conto del diverso impatto e delle misure per porvi riparo, adottate da ciascun esercente, con particolare riferimento a:

- impatti diretti che possono essere individuati nella non corretta gestione dei rifiuti, nell'esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, nella vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;
- impatti indiretti che possono essere riassunti sostanzialmente nell'impatto antropico, negli aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività come nel caso della musica ad alto volume e nella prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;

dato atto che con il presente testo regolamentare di cui all'Allegato A), parte integrante ed essenziale alla presente, si intende avviare un percorso di governo degli eccessi legati alla vita notturna che tuteli la sicurezza pubblica, la salute e l'ambiente urbano, contemperandoli con il diritto all'iniziativa economica privata;

atteso che:

- la disciplina normativa introdotta con il presente Regolamento si articola essenzialmente in quattro Capi: regole applicabili a tutta la cittadinanza, regole comuni a tutte le categorie di operatori economici, prescrizioni riservate ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (sistema “Patente a punti”), limitazioni all'esercizio delle attività economiche laddove si presentino situazioni di grave incuria o degrado che richiedano urgentemente di intervenire;
- l'intento del Regolamento è quello di dare delle regole di base, soprattutto con l'introduzione del sistema della “Patente a punti” e dei divieti di consumo e detenzione di alcool su suolo pubblico, che da sole possano essere sufficienti a garantire la tutela della salute, con particolare riferimento al rispetto della tranquillità e del riposo delle persone, la sicurezza urbana e ambientale, consentendo il regolare svolgimento delle attività economiche. In particolare l'applicazione della “Patente a punti” prevede sanzioni pecuniarie e accessorie nei confronti dei locali che, anche in forma reiterata, non rispettino le regole e non si curino della sensibilizzazione dei propri avventori in tal senso, a causa dell'adozione di modalità gestionali

spesso irresponsabili. Si prevede a carico del singolo locale, oltre all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, la possibilità di sospendere l'attività fino a 15 giorni consecutivi nei casi più gravi, nonché la revoca della concessione di suolo pubblico (per plateatici e dehors) unitamente al divieto di nuovo rilascio per 60 giorni;

- l'istituzione del divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche rivolto a tutta la cittadinanza, dalle ore ventitré alle ore sei del giorno successivo, su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico diverse dagli spazi regolarmente autorizzati per la somministrazione oggetto di individuazione periodica con atto di Giunta comunale, non solo è volto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ad evitare l'abbandono di rifiuti con conseguente lordura dell'ambiente urbano, ma mira altresì ad arginare il problema dello stazionamento degli avventori su suolo pubblico, aiutando i titolari dei locali nel difficile controllo di questo fenomeno;
- solo laddove si verificano situazioni documentate di grave incuria e degrado, insuperabili nonostante l'applicazione delle regole generali, l'Amministrazione interverrà utilizzando il potere sindacale di ordinanza e imponendo limitazioni e prescrizioni nel rispetto delle linee di indirizzo fissate nel Regolamento con riferimento a:
 - a) orari di esercizio delle attività commerciali:
 - dalla domenica al giovedì: apertura a decorrere dalle ore sei del mattino e chiusura alle ore ventidue;
 - il venerdì, il sabato e i prefestivi: apertura a decorrere dalle ore sei del mattino e chiusura alle ore ventitré;
 - b) divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, nella fascia oraria dalle ore ventitré alle ore sette del giorno successivo;
 - c) divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta, nella fascia oraria dalle ore ventitré alle ore sette del giorno successivo;
 - d) obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a decorrere dalle ore ventuno;
- si prevede la costituzione di un organo di monitoraggio composto, oltre che da rappresentanti del Comune, da membri esterni in rappresentanza delle categorie, dei residenti e degli universitari, che si riunisce con cadenza semestrale al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e le misure correttive da adottare. Sarà possibile altresì, su richiesta motivata dei componenti del Comitato in rappresentanza dei residenti e di almeno una delle Associazioni di Categoria, richiedere una seduta straordinaria del Comitato di monitoraggio, nel caso dovessero insorgere nuove e gravi situazioni di degrado o disturbo per la quiete pubblica;

consultate le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e acquisite nei termini le osservazioni presentate in un unico documento a firma di Confcommercio – Trentino, Confesercenti del Trentino e Associazione Artigiani Trentino (prot. n. 259481/2021), sostanzialmente tutte accolte e recepite nel testo regolamentare qui presentato nell'Allegato A), parte integrante ed essenziale alla presente, ad accezione di alcune puntuali richieste inerenti alla modifica delle fasce orarie di esercizio delle attività commerciali soggette alle ordinanze sindacali limitative della propria attività e all'orario di decorrenza dell'obbligo di avvalersi di personale addetto ai servizi di controllo, trattandosi di scelte puramente discrezionali riservate all'Amministrazione;

viste altresì le osservazioni espresse dalla Consulta degli studenti universitari del Comune di Trento (nota prot. n. 169493/2021);

atteso che il 7 ottobre 2020, il Consigliere Maschio presentava una proposta di deliberazione intitolata "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago nel territorio cittadino", al fine di intervenire sulla medesima materia trattata nel Regolamento di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione;

preso atto che la presente proposta di deliberazione e la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Maschio sono state esaminate dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella seduta del 22 novembre 2021, in seguito alla quale si è convenuto di presentare al Consiglio comunale un'unica proposta condivisa;

posto che in data 26 novembre 2021 si è tenuto un incontro alla presenza dell'Assessore Stanchina e del Consigliere Maschio al fine di concordare delle variazioni al testo regolamentare di cui all'Allegato A), integrandolo con le modifiche ed integrazioni del Consigliere, con particolare riferimento a: orari di limitazione, eliminazione degli aspetti discrezionali riservati alla Giunta comunale nell'individuazione di premialità agli esercenti, precisazioni in materia di

cumulo di sanzioni e graduazione di alcuni punteggi da decurtare nel sistema della "Patente a punti", così da rendere effettiva la presentazione di un'unica proposta condivisa;

proceduto conseguentemente alla stesura di un unico Regolamento, nel testo di cui all'Allegato A), presentato alla Commissione permanente dei Capigruppo nella seduta svolta in forma congiunta con la Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella seduta del 29 novembre 2021, in esito alla quale le competenti Commissioni si sono espresse favorevolmente all'ulteriore corso;

dato atto che pertanto il testo regolamentare di cui all'Allegato A) risulta dalla riunificazione della predetta proposta del Consigliere Maschio con la proposta della Giunta comunale come sopra precisato;

dato atto altresì che il presente atto regolamentare è stato oggetto di dibattito con i residenti, gli esercenti e gli studenti universitari;

tenuto conto, altresì, che al fine di conferire piena, coerente ed efficace attuazione alle norme regolamentari, occorre intervenire parallelamente anche sul "Regolamento di polizia urbana" approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2004 n. 11 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 20 novembre 2019 n. 181;

ritenuto in particolare di modificare l'articolo 47 del "Regolamento di Polizia Urbana", abrogando i commi n. 2, 3 e 4, in quanto le relative disposizioni sono ora contenute nell'articolo 5 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche" di cui all'Allegato A);

dato atto che l'introduzione delle modifiche al "Regolamento di Polizia Urbana" impone l'aggiornamento del medesimo nel testo coordinato formulato nell'Allegato C);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

premesso che in relazione al presente atto sono stati depositati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio comunale, n. 9 emendamenti, tutti ritirati o respinti dall'aula fatti salvi:

- l'emendamento recante il progressivo n. 1, depositato dal Consigliere Maschio ed acquisito il 13.12.2021 al n. 327299 prot., teso ad aggiungere la parola "due" dopo le parole "su richiesta motivata di", all'articolo 12, comma 3 riga 1 del Regolamento in discussione;
- l'emendamento recante il progressivo n. 9, depositato dal Consigliere Filosi ed acquisito il 17.12.2021 al n. 333540 prot., teso a riformulare sia il comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento in discussione nel modo seguente: «L'assenza di violazioni contestate e notificate nell'arco di 120 giorni, produce un accredito di 2 punti, fino al raggiungimento massimo di 30 punti», sia il secondo comma dell'articolo 12 come segue: «L'organo di monitoraggio si riunisce con cadenza quadrimestrale. Gli esiti del monitoraggio sono relazionati al Sindaco»;
- ambedue approvati dal Consiglio comunale nell'adunanza odierna, sicché il testo regolamentare qui approvato e dimesso in allegato dovrà risultarne coerentemente adeguato;
- ricordato che in relazione agli emendamenti predetti sono stati precedentemente acquisiti, visto anche l'art. 24, comma 3 del Regolamento sui controlli interni:
 - quanto all'emendamento n. 1, il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole rilasciato dalla Dirigente del Servizio Sviluppo economico con atto 16.12.2021 n. 332815 prot. ed il parere di regolarità contabile, parimenti di segno favorevole, reso dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali con atto 16.12.2021 n. 333137 prot.;
 - quanto all'emendamento n. 9, il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole rilasciato dalla Dirigente del Servizio Sviluppo economico con atto 17.12.2021 n. 334009

prot. ed il parere di regolarità contabile, parimenti di segno favorevole, reso dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali con atto 17.12.2021 n. 334234 prot.;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2004 n. 11 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 20 novembre 2019 n. 181;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire l'uniformità applicativa delle nuove disposizioni in coincidenza con l'inizio del nuovo anno solare;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche”, nel testo di cui all'Allegato A), nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2. di modificare il “Regolamento di polizia urbana”, abrogando i commi n. 2, n. 3 e n. 4 dell'articolo 47, secondo quanto disposto nell'Allegato B), nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare il testo coordinato del “Regolamento di Polizia Urbana”, nel testo di cui all'Allegato C), nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A), B) e C).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE. ABROGAZIONE DEI COMMI N. 2, N. 3 E N. 4, DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 32

Favorevoli: n. 25 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Zappini)

Contrari: n. 1 (Filippin)

Astenuti: n. 5 (Angeli, Demattè, Guastamacchia, Urbani, Zanetti C.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 17.12.2021

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 101 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE. ABROGAZIONE DEI COMMI N. 2, N. 3 E N. 4, DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 3 dicembre 2021

Servizio Sviluppo economico
La Dirigente
dott.ssa Katia Beatrici
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 101 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE. ABROGAZIONE DEI COMMI N. 2, N. 3 E N. 4, DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 06.12.2021